



GESTIONE SERVIZI DI:

- A. INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 104/92;**
- B. ATTIVITÀ EDUCATIVE INTEGRATIVE (PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA SCUOLABUS E TRASPORTO SOCIALE MINORI, E PERSONE CON DISABILITÀ);**
- C. PRESTAZIONI EDUCATIVE E LUDICO-RICREATIVE PER I CENTRI ESTIVI;**
- D. ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE PRESSO IL CENTRO ANZIANI “AGE BASSI”.**

Periodo: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione
del servizio pubblico locale**

(D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3; art. 31, commi 1 e 2)

Sommario

INTRODUZIONE	3
SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO	5
A.1 - Contesto giuridico	5
A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto	10
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	11
B.1 - Caratteristiche del servizio	11
B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni	15
SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	17
C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta.....	17
C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti.....	18
SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA.....	19
D.1 - Risultati attesi.....	19
D.2 - Comparazione con opzioni alternative	20
D.3 Esperienza della gestione precedente	24
D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio	24
SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ	24
E.1 - Piano economico-finanziario	24
E.2 - Monitoraggio	27

INTRODUZIONE

Il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, quanto alla scelta delle modalità di gestione di un servizio pubblico locale, all'art. 14 c. 3 è prevista la redazione di una specifica relazione in capo all'ente affidante.

Nel redigere la presente relazione ex art. 14 c. 3 D.lgs. 201/2022, si intende focalizzare l'attenzione sugli obiettivi richiesti al fine di dare adeguato atto delle motivazioni sottese alla scelta circa la modalità di affidamento del servizio pubblico locale ad oggetto:

- a. interventi educativi scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della legge 104/92;
- b. attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, e persone con disabilità);
- c. prestazioni educative e ludico-ricreative per i centri estivi;
- d. attività ludico-ricreative presso il centro anziani "Age Bassi".

La presente relazione - in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti all'art. 31 D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lodi, quale ente affidante, e a contestuale pubblicazione sull'apposito portale dell'ANAC.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizi di: a. interventi educativi scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della legge 104/92; b. attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori, e persone con disabilità); c. prestazioni educative e ludico-ricreative per i centri estivi; d. attività ludico-ricreative presso il centro anziani "age bassi".
Importo dell'affidamento	Euro 14.285.656,28 per 60 mesi di affidamento Euro 1.428.565,63 per eventuale proroga tecnica Totale: euro 15.714.221,90. ¹
Ente affidante	Comune di Lodi, codice fiscale 84507570152. Il Comune di Lodi non è ente di governo di un ambito territoriale ottimale (ATO) ai sensi del D.L. 138/2011 art. 3-bis e della normativa di settore né gestisce la procedura di affidamento per conto di un ente di governo di ATO.
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	60 mesi, decorrenti dalla data del 1° gennaio 2026
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa solo il territorio del Comune di Lodi.

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Demuro Giuseppe – Dirigente del Comune di Lodi
Ente di riferimento	Comune di Lodi
Area/servizio:	Direzione Organizzativa n. 2 – Settore affari generali e servizi per l'istruzione
Telefono:	0371 409.1
Email/PEC	giuseppe.demuro@comune.lodi.it – comunedilodi@legalmail.it
Data di redazione	08/07/2025

¹ Tali importi potrebbero subire variazioni marginali derivanti dal progetto di gara che è in fase di stesura

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai Comuni. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

La materia dei servizi pubblici locali ha subito nel tempo numerose modifiche normative, anche in funzione dell'armonizzazione dell'assetto legislativo nazionale con i principi comunitari. Il D.lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", all'art. 2, lettera c), definisce i servizi pubblici locali di rilevanza economica, elencandone le caratteristiche precipue e lasciando alla scelta strategica dell'Amministrazione la loro specifica individuazione. L'art. 14 del medesimo Decreto legislativo elenca le possibili modalità di gestione, e dunque di affidamento, all'esito della valutazione delle specifiche caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, esito comunicato in un'apposita relazione prima dell'avvio della procedura di affidamento. Ai sensi dell'art. 31, tale relazione e il contratto di servizio sono pubblicati nel sito dell'ente e inviati contestualmente ad ANAC per la pubblicazione in apposita sezione tematica.

Il quadro giuridico di riferimento, per quanto attiene all'organizzazione specifica del servizio in oggetto, dunque ai requisiti tecnici e al correlato livello di qualità rilevabile anche in sede di monitoraggio, è composto da:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", in particolare l'articolo 13, comma 3 che recita: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati";
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", in particolare l'articolo 315, comma 1, che recita: "L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. [...]";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'articolo 14:
 - comma 1: "Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2";
 - comma 2: "[...] il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare";
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato e integrato dal D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, che individua come destinatari delle iniziative di inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della citata Legge 104/1992;
 - l'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), che individuano rispettivamente le competenze in capo agli Enti territoriali in relazione agli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e ai servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;

- l'articolo 6 relativo al progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2 della Legge 328/2000;
- l'articolo 7 relativo al Piano educativo individualizzato;
- l'articolo 9 relativo ai Gruppi per l'inclusione scolastica;
- D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289" e le relative DGR di applicazione regionale (DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011);
- Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, adottate in attuazione dell'articolo 5, comma 6 del D. Lgs 66/2017, come modificato dal D.lgs. 96/2019;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. C), che stabilisce che "Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alla province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni in relazione, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni concernenti: [...] c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio";
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che detta per le Regioni a statuto ordinario disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in particolare l'articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016", in particolare l'articolo 1, comma 947, come modificato dall'articolo 1, comma 562, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che "ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata [...]";
- Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e successive integrazioni e modifiche;
- Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- Legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 "Legge di semplificazione 2017", che ha modificato gli articoli 5 e 6 della LR 19/2007 per disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province;
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia", in particolare gli articoli 5 e 6, che stabiliscono:
 - articolo 5 comma 1, f ter): spetta alla Regione la promozione e il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli 7 studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - articolo 6, che stabilisce le funzioni dei Comuni:
 - ✓ comma 1 bis: lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica;
 - ✓ comma 1 bis 1: è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità

fisica, intellettuale o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;

- Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", in particolare l'articolo 3, comma 1, che individua i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, tra i quali ci sono gli Enti locali, le famiglie, i soggetti del terzo settore e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;
- Deliberazione di Giunta regionale N° XII / 312 del 15/05/2023 (come modificata dalla deliberazione n° XII / 2288 del 30/04/2024 e dalla deliberazione n. XII/4614 del 23 giugno 2025), ad oggetto "Aggiornamento delle linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi della L.R. 19/2007 con DGR 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con DGR 3163/2020 e DGR 5139/2021";
- "Linee Guida per gli interventi a favore dell'inclusione scolastica", approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Lodi il 14 luglio 2021;
- Regolamenti del Comune di Lodi².

FOCUS SULLA FIGURA DELL'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E PER LA COMUNICAZIONE PERSONALE

Quello di "educatore scolastico" è un servizio *ad personam* che viene erogato dagli Enti locali ed è disciplinato dall'articolo 13 comma 3 della Legge n. 104/1992. È rivolto a tutti gli studenti con disabilità certificata da una struttura sanitaria pubblica. Tale prestazione è svolta da un educatore che facilita l'inserimento e l'integrazione sociale degli alunni con disabilità attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti portati avanti dalla stessa scuola.

Tale figura nasce come "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale". Questa definizione si è ampliata nel corso del tempo, andando al di là dei compiti di cura fisica e di accompagnamento e includendo via via una serie di funzioni di supporto all'autonomia personale e sociale, di facilitazione nella relazione con gli insegnanti e con la classe, di sostegno nella socializzazione con i pari, di facilitazione nell'espressione dei bisogni, di supporto emotivo, di individuazione e valorizzazione delle risorse e potenzialità dell'alunno.

Si tratta, pertanto, di una figura centrale. Gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono oggi in Italia, circa 68.000 (Istat 2024) con una presenza differenziata nei territori. Questa presenza ormai strutturale degli assistenti, e in dimensione crescente e garantisce ad alunni e alunne con disabilità il livello qualitativo necessario per tale servizio, ai fini di una piena inclusione scolastica e per valorizzare questa figura importante e utile a costruire, nei bambini con disabilità, competenze di autonomia emotiva, cognitiva e sociale, indispensabili a garantire la migliore inclusione all'interno dell'intero gruppo classe.

L'articolo 3, comma 4, del citato D.lgs. 66/2017 prevede che "entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo mediante intesa in sede di Conferenza Unificata avrebbero dovuto essere fissati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale".

A tale previsione normativa non è mai stato dato seguito, ma va segnalato che in Parlamento è *in itinere* il Disegno di legge «Testo unificato disegni di legge nn. 236-793-1141, recante "Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"» che, istituendo la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni/e con disabilità, prevede un inquadramento del profilo nella contrattazione collettiva nazionale e la progressiva internalizzazione delle figure nei ruoli comunali. Inoltre, a regime il ddl prevede che l'assistente per esercitare debba essere in possesso del diploma di laurea L-19. Si prevede, infine, che anche gli assistenti saranno soggetti all'iscrizione all'albo come previsto per gli educatori prima infanzia, in base alla recente Legge 55/24.

² Visionabili all'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Lodi al link [Regolamenti comunali](#)

Con la citata Delibera di Giunta N° XII / 312 del 15/05/2023, modificata sul punto dalla deliberazione N° XII / 2288 del 30/04/2024, Regione Lombardia ha stabilito che, a partire dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, "L'organizzazione del servizio prevede il coinvolgimento dei seguenti profili professionali:

- Coordinatore responsabile con funzione di direzione tecnica del servizio ed in possesso di uno dei seguenti Titoli di Studio:
 - Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione oppure Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa;
 - Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno biennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa.
- Personale educativo in possesso di uno dei seguenti Titoli di Studio:
 - Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) e Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività; costituisce elemento di priorità l'avvenuta frequenza di un Percorso formativo specifico per l'inclusione e la disabilità".

L'art. 13, c. 3 della L. 104/1992, nel garantire nelle scuole di ogni ordine e grado l'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, confermava, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, l'obbligo degli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale.

LE "LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA" (APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA DEL 14/07/2021)

Il Comune di Lodi, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, sta lavorando da diversi anni per un'evoluzione del concetto di inclusione scolastica nel contesto territoriale.

Nella sperimentazione, avviata durante l'anno scolastico 2019-2020, si è lavorato, insieme ad un'equipe di specialisti dell'Ufficio di Piano (psicologhe dell'area Prevenzione), al fine di potenziare il dialogo fra le scuole del territorio e gli enti locali che si occupano dell'erogazione delle risorse per l'inclusione scolastica.

L'analisi di alcuni istituti comprensivi ha permesso di cogliere le sinergie e criticità fra il lavoro del corpo docenti e quello delle cooperative (nella figura dell'educatore scolastico e del coordinatore di servizio); inoltre, è stato possibile avere una lettura più chiara del bisogno degli alunni disabili e del gruppo classe in cui sono inseriti.

L'obiettivo ultimo del lavoro è stato la definizione di linee guida territoriali condivise nell'Ambito Territoriale di Lodi e un modello di lavoro da seguire.

L'obiettivo di cambio di visione è stato quello di uscire dalla logica dell'assegnazione ore/bambino, ma assegnare un monte ore complessivo, partendo dalla conoscenza delle esigenze delle intere classi e modulare il numero di ore sulla base dei cambiamenti che in corso d'anno avvengono, muovendo le risorse per sostenere fragilità e necessità continue.

Durante l'intero anno scolastico 2021-2022, sono stati svolti incontri di monitoraggio, alla presenza delle scuole (dirigenti e referenti per l'inclusione), della cooperativa che gestisce il servizio, delle psicologhe dell'Ufficio di Piano e del Comune referente. Questi incontri hanno permesso di condividere metodi di lavoro e opinioni rispetto alle

situazioni e alle problematiche dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

Gli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024 hanno visto la continuità del progetto e il confronto con gli Istituti scolastici per l'implementazione delle prassi di dialogo e strategia di lavoro; ad avvio anno, c'è stata l'assegnazione delle risorse educative al plesso scolastico tramite l'analisi dei documenti dei minori, la lettura del bisogno specifico dei bambini con disabilità e il confronto con le scuole.

Questo strumento di assegnazione delle risorse si è tradotto in un'ottimizzazione dei mezzi che le scuole hanno a disposizione per rispondere ai bisogni degli alunni disabili, lavorando per l'integrazione del proprio personale scolastico con gli assistenti educativi previsti dal Comune e le risorse date dall'ufficio scolastico (ore di sostegno) e dalla Regione Lombardia (assistenti alla comunicazione per disabili di tipo sensoriale).

Modello di Lavoro

Il Comune di Lodi, sulla base delle "Linee Guida per gli interventi a favore dell'inclusione scolastica" approvate durante l'Assemblea dei Sindaci del 14/07/2021 prevede l'assegnazione ai Singoli Istituti scolastici di un monte ore complessivo in termini di risorse educative. Come declinato nelle linee guida, e come prassi che si sta costruendo tra l'ente e i diversi Istituti Comprensivi, le scuole formulano richiesta di assegnazione di risorse per un certo numero di alunni certificati; il Comune, prima dell'avvio dell'anno scolastico, comunica il monte ore complessivo e successivamente la scuola avanza una proposta di assegnazione oraria delle risorse alle varie classi/alunni interessati. Questa distribuzione è flessibile e può essere soggetta a cambiamenti, durante l'anno, sulla base dei bisogni educativi dei minori.

Per un confronto rispetto all'uso delle risorse assegnate e una definizione condivisa dell'equipe educativa presente al plesso vengono predisposti 3 incontri:

1. di avvio anno scolastico (nel mese di settembre);
2. di confronto durante l'anno scolastico per valutare l'andamento del servizio e monitorare le situazioni;
3. di conclusione d'anno, per una valutazione complessiva del lavoro svolto dall'equipe educativa sui bisogni degli alunni/classi, e in previsione dell'anno scolastico successivo.

Questi incontri sono fatti alla presenza della referente per l'inclusione del Comune di Lodi, della coordinatrice del servizio dell'ATI Aldia-Accento, della docente avente la Funzione Strumentale alla disabilità della scuola, del Dirigente Scolastico e/o suo Vice.

Per l'erogazione dei servizi in oggetto, il Comune ha stimato il costo complessivo, tramite disamina in istruttoria delle voci di incidenza di costo sul costo medio orario complessivo, con previsione di una contribuzione da parte dell'utenza per i servizi di pre e post scuola e prestazioni educative e ludico-ricreative per i centri estivi (approvata annualmente dall'amministrazione nell'ambito dell'atto di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale), diversificata, per il servizio di pre e post scuola, su più fasce di agevolazione in base alla situazione economica misurata dall'ISEE.

Premesso tutto ciò, ai fini della qualificazione dei servizi in oggetto ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 201/2022, e dunque della qualificazione di sussistenza o non sussistenza della rilevanza economica, nel quadro della discrezionalità strategica di individuazione in capo all'Amministrazione e sulla scorta delle caratteristiche oggettive del servizio sopra richiamate, è necessario applicare il criterio economico della "remuneratività", intesa come redditività anche solo potenziale, ossia come la potenzialità del servizio di essere contendibile sul mercato perché in grado di produrre utile attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico, laddove il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione (Consiglio di Stato n. 858/2021), dato atto che i servizi a rilevanza economica sono, appunto, servizi che – ai sensi del richiamato art. 2 – non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".

Considerate le caratteristiche dei servizi sopra e più oltre richiamate, il quadro prestazionale volto a garantire

l'accesso diffuso ai servizi, con attenzione alle fasce disagiate, la definizione del quadro economico predisposto ai fini dell'espletamento della procedura a evidenza pubblica, che tiene conto dei costi del servizio e dei margini di profitto per gli operatori di settore potenzialmente interessati, il regime tariffario applicato (e, per il pre e post scuola, modulato in fasce ISEE di agevolazione), i servizi in oggetto, quale servizio pubblico locale non a rete, per il Comune di Lodi assumono rilevanza economica.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Con **Decreto direttoriale del 16 maggio 2025** ad oggetto "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022", il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - Dipartimento mercato e tutela - Direzione generale consumatori e mercato - ha approvato gli schemi di bando tipo e di contratto tipo (ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022³). Tali schemi sono stati adottati per le procedure sopra soglia comunitaria.

Quanto agli indicatori di qualità, lo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva emanato il Decreto n. 639 del 31 agosto 2023 recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022". Con tale provvedimento, il Ministero aveva approvato, tra l'altro, lo schema contenente l'individuazione degli indicatori minimi di qualità da utilizzare per alcune tipologie di gestioni, tra i quali non sono ricompresi quelli oggetto della presente relazione.

Per quanto concerne gli indicatori di qualità e i livelli minimi di qualità dei servizi, l'obiettivo dell'appalto consiste nell'erogazione del servizio nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa in materia e degli ulteriori livelli prestazionali declinati nel capitolato e nell'offerta tecnica.

I rapporti tra Comune e appaltatore saranno regolati da un contratto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.lgs. 201/2022, sarà redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 201/2022, è stato calcolato il valore economico presunto dell'appalto, indicato a pagina 1 della presente relazione, ed è stato redatto il quadro economico di dettaglio che costituirà allegato al capitolato e sarà reso noto con la pubblicazione della procedura di gara.

In particolare, per la stima del più probabile valore di mercato del servizio, è stato adottato un metodo di stima analitica per incidenza delle singole e maggiori voci di costo, quali manodopera (valorizzata secondo i livelli di inquadramento e retribuzione del CCNL di riferimento, secondo gli aggiornamenti disponibili più recenti), ulteriori costi anche sulla base della comparazione con situazioni analoghe, e spese generali. In particolare, si deve evidenziare che i servizi oggetto della presente relazione devono essere considerati ad alta incidenza della manodopera il cui costo presunto è pari a circa il 96,62%.

³ **Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete**

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il servizio è finalizzato principalmente a garantire effettivo e concreto il diritto allo studio nonché per garantire la conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia durante l'anno scolastico con i servizi di assistenza sugli scuolabus e di pre e post scuola e, durante il periodo estivo di sospensione dell'attività, con i Centri ricreativi estivi.

Al fine di creare sinergie che assicurino efficienza ed efficacia, si è ritenuto di inserire nell'appalto anche i servizi dell'area sociale relativi al:

- trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità;
- attività di intrattenimento presso il centro diurno anziani "Age Bassi"

La verifica del raggiungimento degli obiettivi sopraindicati avverrà in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale e nel contratto contenenti gli indicatori di riferimento.

(1) Interventi educativi scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della legge 104/92

Il servizio di assistenza specialistica è un servizio molto radicato nel Comune di Lodi che ha visto crescere in maniera esponenziale, nel corso degli anni, il numero di alunni che hanno avuto accesso al servizio e, proporzionalmente, il monte ore complessivo.

Le tabelle che seguono danno contezza dell'andamento del servizio negli ultimi anni:

Tabella 1

Tipologia di scuola/servizio	Anno scolastico					
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Ore totali assegnate					
Assistenza educativa scuola dell'infanzia	314	393	326	410	409	335
Assistenza educativa scuola primaria	809	834	919	926	995	991
Assistenza educativa scuola secondaria di I grado	312	493	547	555	496	403,5
Assistenza educativa scuola secondaria di II grado	70	296	386	468	580	673
TOTALI	1.505	2.016	2.178	2.359	2.480	2.402,5

I bambini e le bambine in carico al servizio sono passati da n. 166 nell'anno scolastico 2019/2020, per un numero di ore complessive pari a 1.505, a n. di alunni pari a 285 nell'anno scolastico 2024/2025, per un numero di ore complessivo pari a 2.402,5.

Per interventi educativi scolastici ed extrascolastici s'intendono l'insieme delle attività volte alla costruzione di un percorso per l'alunno con disabilità, che abbia come obiettivo principale lo sviluppo di competenze e di potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ambito scolastico di interesse inizia con la scuola dell'infanzia e termina con la scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, questi interventi trovano una loro specificità nelle aree dell'autonomia e della comunicazione, collocando l'intervento sia nella forma diretta (lavoro con il soggetto), sia in quella socio-relazionale (lavoro nel contesto).

Gli interventi previsti dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020 sono così descritti:

- Assistenza Specialistica **per l'Autonomia**: Educazione e sviluppo per l'autonomia nella: Cura Di Sé, Mensa, Altro.
- Assistenza Specialistica **per la Comunicazione** (per azioni riconducibili ad interventi educativi): assistenza ad

alunni privi della vista (TIFLODIDATTA); assistenza ad alunni privi dell'udito (INTERPRETE LIS); assistenza ad alunni con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ESPERTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA); altro.

L'azione dell'educatore scolastico si colloca in un progetto di vita più ampio, il che comporta la necessità di relazionarsi con i soggetti della rete che ruotano attorno al minore (famiglia, scuola, servizi sociali, dirigente, insegnanti, ecc.) avendo a riguardo di informare il proprio coordinatore. Questo deve avvenire attraverso un atteggiamento collaborativo e competente nella comunicazione. L'educatore è chiamato ad operare, come richiesto dalla normativa, definendo obiettivi educativi in relazione ai bisogni specifici presentati dagli alunni (concordati con la Scuola, il Comune, oltre che con la famiglia e lo specialista sanitario di riferimento) e perseguendoli con azioni mirate che devono essere definite e ben declinate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto con la scuola.

Occorre pensare all'inclusione anche attraverso la valorizzazione del coinvolgimento dei compagni di classe e, nello stesso tempo, considerare la scuola come un ambiente generativo di benessere ed opportunità, in relazione positiva con i diversi soggetti.

Il servizio complessivamente inteso comprende una serie di interventi atti a perseguire le seguenti finalità:

- a. affiancare l'alunno nei processi di apprendimento delle autonomie personali, scolastiche (cura di sé, del materiale e consapevolezza delle regole, relazionali e sociali, nonché favorire lo sviluppo dell'identità personale), come studente parte integrante di quel contesto;
- b. modulare il proprio intervento, durante il corso dell'anno, sulla base dei bisogni che emergono o che regrediscono, in modo da distribuire le risorse messe a disposizione in maniera oculata;
- c. attivare interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione e l'autonomia, la relazione interpersonale con il gruppo dei pari e/o con gli adulti di riferimento, attraverso l'utilizzo di strumenti condivisi con il corpo docente;
- d. coadiuvare i processi di apprendimento cognitivo, nel rispetto dei tempi di ciascun alunno;
- e. favorire la crescita e i processi affettivi e di socializzazione con i compagni;
- f. avere uno "sguardo" condotto a 360° sul benessere della persona inserita a scuola, nel rispetto dei bisogni fisici e psicologici;
- g. essere un punto di riferimento importante per la classe;
- h. interagire e supportare i ruoli svolti da alcuni alunni al fine di promuovere e diffondere una modalità di apprendimento peer to peer;
- i. sostenere un modello teorico di intervento basato sul modello bio-psico-sociale, nella prospettiva di considerare l'alunno secondo il suo profilo di funzionamento (Evidence based education);
- j. partecipare agli incontri di programmazioni e verifica concordati con il consiglio di classe;
- k. partecipare agli incontri per definizione del PEI e delle sue verifiche, con gli specialisti, la famiglia e i docenti della scuola e redigere la parte di competenza educativa;
- l. realizzare gli obiettivi indicati nel PEI con strumenti, metodologie specifiche ed ausili, in stretta collaborazione con i docenti di classe e di sostegno;
- m. compilare gli strumenti forniti per l'analisi dell'inclusione all'interno del gruppo classe;
- n. contribuire alla definizione e alla costruzione del Progetto di vita;
- o. collaborare in stretta sinergia con i colleghi, educatori di plesso, presenti in ogni equipe di istituto.

Per quanto attiene agli interventi in contesto scolastico utili a prevenire il disagio giovanile o la dispersione scolastica, si intende avvalersi degli strumenti messi a disposizione dell'Ufficio di Piano.

Per accedere al Servizio per l'integrazione scolastica, l'Istituto comprensivo presso il quale lo studente è iscritto inoltra al Comune di Lodi le richieste entro la data del 30 giugno di ogni anno, specificando i dati relativi alla scuola, alla classe frequentata e al bisogno specifico. Le richieste vengono analizzate e considerate dal referente comunale per la definizione del monte ore cumulativo che il Comune mette a disposizione per la scuola per l'anno scolastico in avvio a settembre.

Non oltre l'avvio del nuovo anno scolastico, il Comune insieme all'appaltatore effettua una previsione in merito

all'assegnazione degli educatori ai singoli plessi e incontra le scuole per la comunicazione delle risorse complessive assegnate e per condividere l'assegnazione degli educatori al plesso.

Il coordinatore dell'operatore economico affidatario provvede ad assegnare un'equipe educativa per ogni plesso scolastico e, nello specifico, per ogni ordine di scuola.

Il servizio viene reso dal lunedì al sabato durante l'orario scolastico, nei tempi e nei modi concordati tra le referenti per l'inclusione scolastica, il dirigente scolastico, il coordinatore dell'appalto e il referente dell'Amministrazione comunale.

Sarà richiesto all'appaltatore l'impegno ad assicurare, quanto più possibile, la continuità educativa tra l'educatore e il plesso a lui designato, salvo un normale e possibile scambio delle figure al fine di non creare staticità al servizio e nella relazione con la scuola.

In caso di assenza dell'alunno, la risorsa educativa verrà lasciata a disposizione della scuola che, concordando la scelta con il Comune e l'appaltatore, potrà deciderne il miglior utilizzo. A titolo esemplificativo, la figura educativa potrà:

- a) proseguire il lavoro inclusivo della classe in cui è inserito l'alunno assente;
- b) sostenere un percorso di inclusione realizzato su altre classi;
- c) portare avanti lavori di rete funzionali all'intero gruppo;
- d) accumulare la 'banca ore' a disposizione della scuola per la realizzazione successiva di uscite didattiche, viaggi di istruzione o incontri di rete.

(2) Attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus e trasporto sociale minori e persone con disabilità)

Il Comune di Lodi, generalmente nel mese di maggio, apre alla cittadinanza le iscrizioni ai servizi integrativi pre/post scuola e Centri estivi.

Alla chiusura delle iscrizioni, e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico, il coordinatore del servizio, in collaborazione con il referente comunale, pianifica l'avvio dei singoli servizi, in base alle richieste di iscrizione pervenute.

(2.1) Pre e post scuola

Il servizio pre e post scuola consiste in un servizio accessorio rivolto ad alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, i cui genitori hanno richiesto l'ingresso anticipato a scuola e/o la permanenza nella scuola dopo il normale orario di funzionamento.

Questo particolare contesto, che si colloca *ipso facto* a margine dell'attività didattica strutturata, deve consentire agli alunni coinvolti di avere la possibilità di gestire il proprio tempo aderendo alle attività proposte o da definire, attraverso l'interazione con l'educatore di riferimento.

Il servizio segue il calendario scolastico e si svolge, dal lunedì al venerdì, all'interno del plesso scolastico, in spazi idonei messi a disposizione dal Dirigente Scolastico.

Il servizio è attivato su richiesta della famiglia, ma solo in relazione ad un numero minimo di iscritti, per ogni fascia oraria, secondo i parametri previsti dallo specifico regolamento comunale.

L'appaltatore garantisce:

- a) il servizio di pre-scuola nelle scuole dell'infanzia nella fascia oraria 7.30/8.00
- b) il servizio di pre-scuola nelle scuole primarie nella fascia oraria 7.30/8.30;
- c) il servizio di post-scuola nelle scuole dell'infanzia nelle fasce 16.00/18.00 in base alle iscrizioni;
- d) il servizio di post-scuola nelle scuole primarie nelle fasce 16.30/18.00 in base alle iscrizioni.

Il numero degli educatori necessari varia a seconda dei minori iscritti, tenendo conto che l'iscrizione permette

differenti fasce orarie.

Il personale educativo è previsto in rapporto operatore/alunni non superiore a 1/20 frequentanti.

Nell'espletamento del servizio sono organizzate semplici attività di intrattenimento (gioco libero, giochi di società, messa a disposizione di materiale di consumo, ecc.). Inoltre, sono previsti laboratori o atelier a cui i minori possono iscriversi.

(2.2) Assistenza trasporto

Il servizio di assistenza scuolabus consiste:

- a) nel fornire assistenza a bordo degli scuolabus comunali durante il trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie cittadine, comunque secondo le indicazioni dell'Amministrazione, e secondo il calendario scolastico;
- b) nel fornire assistenza a bordo dei pulmini comunali durante il trasporto di soggetti con disabilità da e per la scuola o struttura per disabili frequentata, nonché presso l'ASST e i Centri Riabilitativi autorizzati. Il trasporto sociale è attivo di norma tutto l'anno;
- c) nel fornire assistenza a bordo di automezzi comunali durante il trasporto di anziani da e per il centro anziani quando aperto.

Il servizio di assistenza al trasporto ha come finalità:

- a) La tutela dei passeggeri durante il tragitto, all'arrivo presso la destinazione e alla consegna ai genitori o eventuali delegati;
- b) L'intrattenimento dei passeggeri durante i tragitti, per rendere il percorso più piacevole, soprattutto se di lunga durata.

(3) Prestazioni educative e ludico-ricreative per i centri estivi

Il servizio si svolge orientativamente nel mese di luglio indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00 all'interno di sedi del Comune di Lodi definite annualmente; consiste nell'organizzazione di attività ludico-ricreative dal lunedì al venerdì rivolte a bambini frequentanti le scuole cittadine. Il servizio comprende anche la ristorazione scolastica.

Le finalità del servizio sono:

- a) Fornire un luogo di svago e socializzazione ai bambini ed alle bambine dell'età di riferimento;
- b) Fornire sostegno e valorizzazione di tutti gli aspetti dello sviluppo e del benessere psico-fisico e delle competenze individuali;
- c) Costituire una palestra relazionale protetta nella quale sperimentare forme di socialità ed espressività;
- d) Valorizzare le differenze e le identità individuali;
- e) Sostegno all'autonomia e alla sicurezza emotiva;
- f) Supportare la famiglia nelle sue funzioni di cura, contrastando le forme di isolamento;
- g) Promuovere una logica comunitaria e di rete.

Le iscrizioni al servizio sono gestite dal Comune il quale invia all'operatore economico affidatario del servizio, in tempo utile e comunque prima dell'avvio dei centri estivi, il prospetto degli iscritti, con la specifica di eventuali richieste di gruppo ristretto o rapporto 1:1, nonché il numero del personale richiesto.

Per l'espletamento del servizio, è previsto:

- a) un rapporto di: n. 1 operatore ogni 20 minori (e, comunque, personale sufficiente a garantire un'organizzazione in gruppi ristretti o 1:1 per quei bambini che necessitano di particolari attenzioni);
- b) l'assistenza dei minori durante il trasporto sugli scuolabus, indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 17.30, se attivato;

Rimangono a carico del Comune di Lodi:

- a) l'erogazione del servizio mensa a favore degli utenti;
- b) il trasporto degli utenti da e verso il Centro estivo se collocato presso il centro "G. Caccialanza";
- c) la gestione dei rapporti con le famiglie;

- d) la raccolta e verifica delle iscrizioni;
- e) la gestione delle quote di frequenza.

Assistenza educativa nei centri estivi:

Il servizio di assistenza educativa durante le attività extra-scolastiche dovrebbe essere in continuità con quello relativo al contesto scolastico. Pertanto, l'obiettivo del Comune è quello di garantire un collegamento fra il personale che l'alunno conosce nel suo contesto scuola e quello che incontra nel periodo estivo.

Nei centri estivi comunali organizzati dal 3 luglio al 04 agosto 2023 sono stati accolti 54 bambini con certificazione di disabilità. Le ore di assistenza educativa per tutto il periodo di centri estivi 2023, sono state:

- presso il Mini Camp (fascia di età 3-5 anni), 1.617 ore in rapporto 1:1 e 188,75 ore in piccolo gruppo;
- presso il River Camp (fascia di età 6-14 anni), 2.504,76 ore in rapporto 1:1 e 583,20 ore in piccolo gruppo.

Nei centri estivi comunali organizzati dal 1° luglio al 9 agosto 2024 sono stati accolti 69 bambini con certificazione di disabilità e necessità di un supporto educativo mirato (come da diagnosi funzionale), per questo le attività sono state garantite dagli educatori già conosciuti nel contesto scolastico in rapporto di piccolo gruppo (1:7) oppure in rapporto individuale secondo il livello di gravità e secondo il bisogno.

Le ore di assistenza educativa per tutto il periodo di centri estivi 2024, sono state:

- presso il Mini Camp (fascia di età 3-5 anni), 2.232,02 ore in rapporto 1:1 e 2.363 ore in piccolo gruppo;
- presso il River Camp (fascia di età 6-14 anni), 2.373,25 ore in rapporto 1:1 e 1.492,83 ore in piccolo gruppo.

Un' importante risorsa, presente da alcuni anni, è quella relativa ai "Voucher Sociale per garantire la vita di relazione dei minori con disabilità" prevista dal Fondo Non Autosufficienza - Misura B2, per garantire il supporto educativo durante attività extra-scolastiche. A tal proposito, è stata attivata una gestione sinergica dello strumento, tramite i Servizi sociali, a copertura parziale degli interventi di assistenza educativa nei centri estivi con sgravio dei costi relativi a carico dei comuni.

Per l'anno 2021 sono stati erogati 8 voucher B2 per un totale di 609,50 ore.

Per l'anno 2022 sono stati erogati 8 voucher B2 per un totale di 800 ore.

Per l'anno 2023 sono stati erogati 11 voucher B2 per un totale di 901 ore.

Per l'anno 2024 sono stati erogati 17 voucher B2 per un totale di 1.315 ore.

(4) Attività ludico-ricreative presso il centro anziani "Age Bassi"

Il servizio consiste nell'attività di un educatore in servizio presso il centro diurno anziani Age Bassi che allieti ed accompagni gli ospiti del centro con attività ludico ricreative adatte al target dell'età, in accordo con il responsabile del Centro.

Il Centro è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì orientativamente dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

L'educatore ha il compito di allietare i momenti trascorsi al Centro, promuovere, quando è possibile, uscite sul territorio e momenti di festa condivisi.

Il servizio consiste nell'attività di un educatore in servizio presso il centro diurno anziani Age Bassi che accompagni gli ospiti del centro con attività ludico ricreative adatte al target dell'età, in accordo con il responsabile del Centro.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

La nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società.

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345).

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione Europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

I “servizi di interesse generale” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa)

Il legislatore ha recentemente messo un punto fermo sul tema (con esclusivo riferimento ai servizi pubblici di rilevanza economica) con l'emanazione del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

L'art. 2 del Decreto ha inteso cristallizzare i principi in base ai quali un servizio pubblico locale può essere definito «di interesse economico generale di livello locale» o «di rilevanza economica», qualora i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. In altre parole, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'ente locale deve pertanto intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

I servizi oggetto della presente relazione, come sopra evidenziato, si configurano quale servizio di pubblico interesse, essenziale in quanto strumentale alla tutela di interessi primari (effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione; supporto alle persone fragili e anziane); pertanto il Comune, nell'individuare gli obblighi di servizio pubblico garantisce l'universalità con accesso indiscriminato ai servizi, tenuto conto delle diverse condizioni economiche e sociali della popolazione, ove possibile individuando una diversa gradazione della contribuzione a carico delle famiglie (e, in caso di agevolazione, integrandone direttamente il gap nel costo del servizio contrattualizzato e pagato all'operatore) secondo criteri di proporzionalità e secondo la propria discrezionalità e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Si tratta di condizioni che l'operatore economico, ove considerasse unicamente il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe allo stesso modo senza compenso; esse sono individuate in sede di gara e nel contratto di servizio e, come meglio esplicitato infra, sono necessarie per garantire l'accessibilità dei servizi da parte di tutte le fasce potenziali di utenza, la qualità dei servizi.

Con l'erogazione dei servizi da parte di Imprese qualificate di settore è possibile assicurare una gestione efficace ed efficiente dei servizi, valorizzando le capacità imprenditoriali e organizzative dei soggetti privati, con il presidio costante in sede di esecuzione e di controllo (sulla base del prestazionale di gara e dell'offerta tecnica) in capo al Comune, anche nei rapporti diretti con l'utenza, accanto agli altri e ulteriori enti preposti al controllo in materia.

L'appaltatore si dovrà obbligare, per legge, all'adempimento della normativa vigente in materia di lavoro, e dunque del rispetto dei contratti normativi in tema salariale, previdenziale, assicurativo.

In relazione agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'appaltatore si dovrà impegnare ad applicare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, nonché dalle normative a esso collegate e da ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto. Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla gestione del servizio oggetto di appalto dovrà essere, esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico dell'appaltatore che dovrà sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque e a qualsiasi titolo provocate.

La sola forma di compensazione prevista, in onere al bilancio comunale, sarà il corrispettivo di prestazione pattuito, all'esito della procedura a evidenza pubblica, e pagato dal Comune direttamente all'appaltatore. Parte del costo dei servizi è compensata dai versamenti dell'utenza, sulla base dell'effettivo servizio fruito e, per alcuni servizi, in base all'impianto tariffario oltre descritto.

La sostenibilità dell'appalto è data dalla costruzione analitica del costo orario, secondo le voci di incidenza valorizzate e secondo i prezzi di mercato, e dalla stima derivata di margine di utile compatibile per l'operatore sull'arco di durata del contratto, salve l'alea fisiologica del rischio di impresa temperata dall'opzione di compensazione di revisione prezzi contemplata dalla norma vigente (Codice dei contratti D.lgs. 36/2023).

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Come già anticipato, il legislatore ha messo un punto fermo sul tema (con esclusivo riferimento ai servizi pubblici di rilevanza economica) con l'emanazione del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

L'art. 2 del Decreto ha provato a cristallizzare i principi in base ai quali un servizio pubblico locale può essere definito «di interesse economico generale di livello locale» o «di rilevanza economica», qualora i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

In base all'art. 14 dello stesso Decreto, l'ente locale, nelle ipotesi in cui ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste

dall'articolo 17;

- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

A completamento del quadro, è opportuno evidenziare come l'art. 18 dello stesso Decreto consente agli enti locali, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, la possibilità di "attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica".

Tale possibilità è però soggetta a specifica motivazione, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, "con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento".

Inoltre, non è possibile ricorrere a tale ipotesi qualora "le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato".

Con gli artt. 14 e 18 su riportati, il legislatore ha voluto demandare agli enti affidanti (compresi i Comuni) la scelta discrezionale circa le modalità di gestione, purché la scelta sia rispettosa della normativa generale contenuta nello stesso Decreto 201/2022 e delle normative di settore richiamate sulla base dell'opzione scelta.

È opportuno, altresì, rimarcare che l'art. 15 del D.lgs. 201/2022 (Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica), espressamente dispone che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, al contrario degli articoli successivi, riferiti alla gestione mediante affidamento a società mista e affidamento a società in house, ove la locuzione "**affidano**" viene sostituita dal legislatore con l'espressione "**possono affidare**" con ciò indicando la preferenza per il modello di affidamento secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

La scelta dell'affidamento in appalto dei servizi oggetto della presente relazione, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, operata con il fine precipuo dell'interesse pubblico, a tutela sia dell'utenza sia del più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, è motivata, inoltre, come segue:

- le modalità operative di gestione e controllo del servizio, sotto il profilo della qualità del servizio, sono già oggi gestite direttamente dal personale comunale;
- i servizi in oggetto sono privi di specifico rischio di domanda, tra i requisiti preventivi per il ricorso alla concessione, dato il trend storico di utenti che usufruiscono di detti servizi;
- non sono previsti investimenti strutturali a carico dell'operatore; fattore di scelta che azzerà, a monte, il margine di rischio operativo trasferibile, in regime di concessione, all'aggiudicatario e riferito appunto all'esposizione effettiva, non meramente nominale, in condizioni ordinarie, di recupero di detti investimenti.

C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

I requisiti europei e nazionali sussistono alla luce dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022.

Quanto agli adempimenti previsti, l'amministrazione intende rivolgersi al mercato mediante gara europea a procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa dettata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Per i risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, si evidenzia che l'affidamento è finanziato perlopiù con mezzi propri di bilancio dell'ente, in minima parte compensati dalle entrate da compartecipazione degli utenti per quanto riguarda i servizi di pre e post scuola e dei Centri estivi, come previsto dai regolamenti comunali con riferimento ai singoli servizi.

Annualmente, la Giunta comunale stabilisce, con proprie delibere, le tariffe relative ai detti servizi.⁴

Per l'assistenza educativa dei minori che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, Regione Lombardia, che ha delegato ai comuni il servizio, provvede al rimborso pressoché totale dello stesso. L'assistenza educativa ai minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (di competenza diretta del Comune, come specificato alla Sezione A.1), è rimborsata dal Ministero per circa il 10% del costo sostenuto (con specifico riferimento a tale tipologia di utenza).

Sotto il profilo della qualità del servizio, i risultati attesi sono rilevati mediante indagini di *customer satisfaction* i cui risultati, negli ultimi anni, sono sempre stati molto positivi. Tali risultati sono frutto della professionalità dei soggetti che hanno gestito i servizi e dal costante monitoraggio sugli stessi effettuato dai competenti uffici comunali.

Sotto il profilo dei costi per l'ente locale e per gli utenti, si rimanda a quanto descritto nella sezione E della presente relazione. In questa sede, è utile riportare il sistema tariffario dei servizi pre e post scuola e Centri estivi stabilito, per il 2025 (per il 2026 e seguenti, la Giunta comunale sarà chiamata a nuove delibere annuali, come previsto dalle normative) riportato nei box che seguono:

Tabella 2

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A FAVORE DI MINORI (PRE E POST SCUOLA)				
<i>La percentuale di compartecipazione annuale al costo del servizio viene determinata sulla base dell'ISEE dichiarato nel modulo di iscrizione (in assenza di dichiarazione, verrà applicata la quota massima come definita in tabella), dell'orario di frequenza richiesto e del numero dei figli fruitori del servizio, come da tabella che segue:</i>				
Residenti In Lodi				
FASCIA ISEE	Pre scuola	Post scuola		Pre + post scuola
<i>Da € 0 a € 8.000,00</i>	€ 110	<i>Fino alle 17.00</i>	€ 125	€ 175
		<i>Fino alle 17.30</i>	€ 135	€ 185
		<i>Fino alle 18.00</i>	€ 145	€ 195
<i>Da € 8.000,01 a € 11.000,00</i>	€ 120	<i>Fino alle 17.00</i>	€ 135	€ 195
		<i>Fino alle 17.30</i>	€ 145	€ 205
		<i>Fino alle 18.00</i>	€ 155	€ 215
<i>Da € 11.000,01 a € 13.000,00</i>	€ 130	<i>Fino alle 17.00</i>	€ 145	€ 215
		<i>Fino alle 17.30</i>	€ 155	€ 225
		<i>Fino alle 18.00</i>	€ 165	€ 235
<i>Da € 13.000,01 a € 18.500,00</i>	€ 140	<i>Fino alle 17.00</i>	€ 155	€ 235
		<i>Fino alle 17.30</i>	€ 165	€ 245
		<i>Fino alle 18.00</i>	€ 175	€ 255
<i>Superiore a € 18.500,00 o in assenza di ISEE</i>	€ 150	<i>Fino alle 17.00</i>	€ 165	€ 255
		<i>Fino alle 17.30</i>	€ 175	€ 265
		<i>Fino alle 18.00</i>	€ 185	€ 275

⁴ Per l'anno 2025, le delibere di riferimento sono la n. 20 del 06/02/2025 "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2025" e la n. 18 del 06/02/2025 "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO 2025".

Il 2° figlio fruitore del servizio (la riduzione verrà applicata al figlio di età minore) con ISEE fino a € 36.000	Riduzione 50%	Fino alle 17.00	Riduzione 50%	
		Fino alle 17.30	Riduzione 50%	
		Fino alle 18.00	Riduzione 50%	
Dal 3° figlio fruitore del servizio, in fascia ISEE da € 0 a 18.500,00	Gratuito	Fino alle 17.00	Gratuito	
		Fino alle 17.30	Gratuito	
		Fino alle 18.00	Gratuito	
Dal 3° figlio fruitore del servizio, con ISEE da € 18.500,01 a 36.000,00	Riduzione 50%	Fino alle 17.00	Riduzione 50%	
		Fino alle 17.30	Riduzione 50%	
		Fino alle 18.00	Riduzione 50%	
Studente con disabilità ai sensi della legge 104/92 e in presenza del Verbale Inps previa indicazione valore ISEE	Gratuito	Fino alle 17.30	Gratuito	
		Fino alle 18.00	Gratuito	
		Fino alle 18.00	Gratuito	
Residenti Fuori Lodi				
Tariffa unica	€ 220	Fino alle 17.00	€ 280	€ 430
		Fino alle 17.30	€ 290	€ 440
		Fino alle 18.00	€ 300	€ 450

Per minori in affido familiare verrà considerato l'Isee Minorenni.

Il servizio viene attivato ove si raggiunga il numero minimo di richieste accolte previste dal regolamento comunale vigente. Verrà applicata una riduzione del 40% solo per le richieste attivate dopo il 31 dicembre, previa verifica della disponibilità dei posti.

L'agevolazione del 40% non consentirà altre riduzioni di tariffa.

Tabella 3

<u>CENTRI DIURNI ESTIVI</u>
La quota di compartecipazione al costo del servizio è così definita:
✓ € 10,00 quota iscrizione (una tantum),
✓ € 60,00 quota settimanale di frequenza per famiglie <u>residenti</u> in Lodi SENZA servizio mensa,
✓ € 77,50 quota settimanale di frequenza per famiglie <u>residenti</u> in Lodi COMPRENSIVA di servizio mensa,
✓ € 50,00 quota settimanale dal secondo figlio per famiglie <u>residenti</u> in Lodi SENZA servizio mensa,
✓ € 67,50 quota settimanale dal secondo figlio per famiglie <u>residenti</u> in Lodi COMPRENSIVA di servizio mensa,
✓ € 100,00 quota settimanale di frequenza per <u>non residenti</u> , SENZA servizio mensa,
✓ € 117,50 quota settimanale di frequenza per <u>non residenti</u> , COMPRENSIVA di servizio mensa.
L'assistenza educativa per minori con disabilità, prevista sulla base della D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 viene garantita dal comune di Residenza dell'iscritto o dal genitore/tutore.
Nel caso di bambini in affido farà fede, per il calcolo della quota, la residenza dei genitori affidatari.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

La comparazione con i risultati ottenibili attraverso le opzioni alternative disponibili (società mista, in house, gestione in economia e ricorso ad aziende speciali) ha portato alla scelta (che, peraltro, incontra il favore del legislatore) dell'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica di cui alla lettera a) dell'art. 14 del citato D.lgs. 201/2023, per le seguenti ragioni.

1. Si ritiene di escludere le modalità di affidamento di cui alla **lettera c) (affidamento a società in house)** in quanto il Comune non ha (o non partecipa a) società che erogino servizi oggetto della presente relazione.
2. Quanto alla possibilità della **società mista** prevista dalla **lettera b)**, si ritiene di escludere tale possibilità. L'introduzione di tale modello organizzatorio è stata legata, nella stessa impostazione del legislatore, alla necessità di contemperare in taluni casi due diverse esigenze. Da un lato, essa è risultata connessa alla rilevata opportunità di promuovere la collaborazione tra enti locali e soggetti diversi, apportatori di capitali e tecnologie nella logica di una più efficiente prestazione del servizio, mediante una più agile struttura di tipo privatistico. Dall'altro, all'obiettivo di consentire all'ente di non estraniarsi totalmente dall'attività di gestione, bensì, di essere presente nella compagine societaria tanto con il capitale sociale, che con la presenza nella stessa di amministratori e sindaci, nominati nelle forme consentite dal diritto civile. In tal modo, a ben vedere, l'ente dovrebbe essere in grado di perseguire l'interesse pubblico senza pregiudizio, anzi avvantaggiandosi dell'economicità della gestione e del profitto, scopo primario di una società di capitali, quale è la società mista.

Data la natura dei servizi in oggetto, non sussistono le motivazioni legate alla collaborazione tra enti locali e soggetti diversi, **apportatori di capitali e tecnologie nella logica di una più efficiente prestazione del servizio,**

mediante una più agile struttura di tipo privatistico.

3. Si ritiene anche di escludere la possibilità – contemplata **dalla lettera d)** – di ricorrere ad **aziende speciali** di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per le seguenti argomentazioni.

Inquadramento

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22.06.2023, il Comune di Lodi aderiva all'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI) approvandone statuto, convenzione e schema di contratto di servizio.

Con successiva delibera n. 128 del 21.12.2023, il Consiglio Comunale aderiva alla gestione associata dei servizi in ambito sociale e socioassistenziale forniti dall'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI).

Nell'anno 2024, con delibera n. 107 del 23/12/2024, il Consiglio comunale ha approvato i seguenti documenti di ACSI: Piano Programma anno 2025, Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, nonché schema di contratto di servizio per gli anni 2025/2029 e quote di servizio per l'anno 2025.

L'art. 2 del Contratto di servizio 2025/2029 prevede, all'art. 2 "Oggetto", che l'Azienda Speciale Consortile, attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto dei comuni soci i servizi ivi elencati tra i quali sono ricompresi **"Educativa Scolastica, pre e post scuola, assistenza scuolabus"**.

A sua volta, l'art. 7 "Fondi e quote" prevede gli importi dovuti per l'anno 2025 per ciascun servizio fornito dall'Azienda. Tali importi sono oggetto di aggiornamento annuale e, per il 2025, l'importo unitario riferito ai servizi di Educativa Scolastica, pre e post scuola, assistenza scuolabus è pari a € 23,00 all'ora.

Nel mese di maggio 2024, ACSI aveva pubblicato un "AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ (AES)". Con tale avviso, ACSI stabiliva che il servizio sarebbe stato erogato, a favore dei Comuni soci, tramite una procedura di accreditamento con la quale ACSI provvede a selezionare operatori economici aventi i requisiti richiesti demandando direttamente alla famiglia, con il supporto di un referente di ACSI, la scelta dell'operatore economico di cui avvalersi. Il compenso riconosciuto agli operatori economici è pari a 21,50 euro/ora (oltre IVA), mentre la scadenza dell'accREDITamento è fissata al 30 giugno 2026.

Considerazioni

Caratteristiche del modello di accreditamento e criticità per il Comune di Lodi.

Il sistema di accreditamento dei servizi e delle strutture sociali è stato introdotto dalla L. 328/2000 secondo la quale, spetta ad ogni singola regione stabilire con legge i criteri per l'accREDITamento sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato. Spetta poi al Comune, verificato il rispetto dei requisiti minimi previsti, di accREDITare i servizi e le strutture sociali pubbliche o private.

Il modello dell'accREDITamento, in estrema sintesi, si differenzia dal modello dell'appalto di servizi per il ruolo riconosciuto all'utente il quale può scegliere, con il supporto dell'ente accREDITante, l'operatore economico al quale affidarsi tra quelli che hanno i requisiti previsti per l'accREDITamento e che siano iscritti al relativo elenco dei soggetti accREDITati. Il modello, in teoria, mira ad un dinamico miglioramento della qualità dei servizi in quanto i soggetti accREDITati hanno interesse a migliorare i propri servizi al fine di assicurarsi il maggior numero di utenti possibile in competizione con gli altri operatori accREDITati.

Come già anticipato al paragrafo A.1, dal 2021 sul territorio dell'Ambito di Lodi è presente un importante progetto di "coordinamento" del servizio (comportante anche una rivoluzione culturale) fondato su alcuni principi del Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020, che ha portato alla definizione delle Linee Guida territoriali.

Le indicazioni operative approvate nell'Assemblea dei Sindaci del 14.7.2021 e rinnovate nel 2022 (sempre sulla base dei principi guida formulati dal D.I. 182/2020) intendono regolamentare - in modo omogeneo sul

territorio - l'intervento a favore dell'inclusione scolastica ad opera dei Comuni, cercando di evitare la frammentazione e la disomogeneità operativa che precedentemente è stata favorita dal moltiplicarsi delle Aziende che gestiscono il servizio per i 61 Comuni dell'Ambito e conseguentemente dagli operatori economici incaricati.

Più nello specifico, **dal punto di vista delle scuole**, è opportuno rilevare come uno dei principi cardine delle citate Linee Guida prevede il c.d. EDUCATORE DI PLESSO: "Le cooperative si impegnano a ridurre quanto possibile il numero di educatori incaricati nell'istituto, unificando in orari di lavoro complessivi le risorse assegnate, al fine di mettere a disposizione della scuola figure educative con incarichi definiti e prolungati di ore (evitando la frammentazione e le difficili soluzioni di incastri di orari di educatori, spesso impegnati anche su plessi/Istituti differenti)". La scelta del modello di accreditamento, per il Comune di Lodi, rischia di minare tale principio nel momento in cui in un unico plesso o istituto scolastico possono essere presenti educatori dipendenti da più operatori economici (in questo momento, gli operatori economici accreditati sono cinque). Se infatti gli educatori non sono più assegnati rigidamente al singolo alunno, ma gestiti in modo flessibile dalla scuola in base ai bisogni emergenti dei bambini, la possibilità di rimodulare gli interventi durante l'anno scolastico è più agevole, avendo la scuola solo due interlocutori (COMUNE-OPERATORE ECONOMICO); mentre, nel modello proposto da ACSI, la scuola rischia di doversi relazionare con diversi operatori economici ognuno dei quali ha in carico solo alcune situazioni. Inoltre, con l'educatore di plesso, le situazioni emergenti (quelle, cioè, che sono in attesa di certificazione e formalizzazione documentale) vengono comunque gestite dall'educatore di plesso. Tale flessibilità rischia, con il sistema previsto da ACSI, di essere azzerata o fortemente limitata in quanto l'educatore che opera all'interno della scuola non sarebbe più "di plesso" ma individuale (assegnato, cioè, all'alunno).

Dal punto di vista degli utenti/famiglie, le criticità del modello di accreditamento sono altresì importanti. Ad esempio, pur essendo pacifico che la famiglia si fa parte attrice nella scelta dell'operatore economico cui affidare le cure del proprio figlio, per converso le famiglie rischiano di poter estendere il proprio "gradimento" fino all'individuazione del personale educativo, rischiando di creare un (inopportuno) forte legame di interdipendenza tra la figura educativa e il minore.

Inoltre, diventa di fondamentale importanza stabilire quali strumenti di supporto fornire alle famiglie nella scelta dell'operatore economico (a maggior ragione per coloro che hanno ricevuto da poco una diagnosi di disabilità e non conoscono il mondo dei servizi) senza incorrere nel rischio di privilegiare alcuni operatori economici a scapito di altri.

Dal punto di vista del Comune di Lodi, inoltre, non si può sottacere la difficoltà che si incontrerebbe ad avviare un nuovo e impegnativo processo di supporto alle famiglie nella scelta dell'operatore cui affidare l'assistenza del proprio figlio, considerata la numerosità dei casi in carico (285 alunni nell'anno scolastico 2024/2025).

Infine, **dal punto di vista dell'educatore**, si deve evidenziare il rischio che molti educatori, oggi impegnati con le cooperative che attualmente erogano il servizio per conto del Comune di Lodi, perdano il loro posto di lavoro in mancanza di specifica clausola sociale.

Importo di erogazione del servizio

Come anticipato, il compenso riconosciuto da ACSI agli operatori economici è pari a 21,50 euro/ora (oltre IVA), che diventano 23 euro/ora (compresa IVA) quale quota addebitata al Comune.

Attualmente, il Comune di Lodi eroga il servizio riconoscendo all'operatore economico (si rimanda alla sezione D.3 per i dettagli) euro 21,10 (oltre IVA) mentre, a partire da ottobre 2025 e fino a fine appalto (dicembre 2025), l'importo diventerà di euro 21,48 (oltre IVA), ciò in ragione di assicurare il permanere dell'equilibrio contrattuale (messo a rischio a seguito del rinnovo del CCNL di riferimento), contemplato dalla lettera c), comma 1, art. 106 del D.lgs. 50/2016 (normativa che, pur abrogata, continua ad applicarsi all'appalto in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo Codice dei contratti pubblici - D.lgs. 36/2023).

Il valore dell'appalto oggetto della presente relazione è stato calcolato in euro 14.285.656,28 dei quali euro

11.453.916,98 riferiti ai servizi di competenza comunale ed euro 2.831.739,30 riferiti ai servizi di competenza regionale.

Tenere ben distinti i valori del servizio in base alle competenze è fondamentale ai fini della determinazione del costo orario alla luce delle già citate linee guida aggiornate da Regione Lombardia con la delibera di Giunta n° XII / 312 del 15/05/2023.

Tali linee guida dispongono (nel punto 1.2) che “l’aggiornamento delle Linee Guida a cura del presente documento **si riferisce esclusivamente ai servizi di assistenza e trasporto scolastico dedicati agli studenti con disabilità frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado e l’leFP (omissis).** Dall’esito dei lavori del Gruppo è scaturita una proposta di alcuni elementi essenziali da prevedere nelle **procedure di selezione/accreditamento** per l’assegnazione del servizio di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione personale, che è confluita nel testo delle presenti Linee Guida, **in particolare nel capitolo 6”.**

Il rimando effettuato al capitolo 6 è, a sua volta, importante in quanto (precisamente al punto 6.4 come aggiornato, da ultimo, dalla D.G.R. n. XII/4614 del 23 giugno 2025) dispone quanto segue:

“Il preventivo di spesa è effettuato dai Comuni sulla base del numero di ore settimanali, delle settimane di frequenza scolastica (34 o, in caso di annualità d’esame, 35) e del costo orario (pari ad euro **24,50, IVA inclusa, per l’annualità 2025/2026 ed euro 26,00, IVA inclusa, per l’annualità 2026/2027).**

I Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti economici che assicurano l’organizzazione del servizio a favore degli studenti con disabilità del secondo Ciclo l’importo orario equivalente al contributo orario riconosciuto da Regione Lombardia ai Comuni.

Eventuali accordi o contratti pluriennali, già stipulati dai Comuni e ancora in essere, continueranno a produrre effetti, sino alla naturale scadenza.”.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che il costo orario da corrispondere al soggetto economico che sarà aggiudicatario del servizio, **per la sola parte di competenza regionale**, deve essere, compresa IVA, di euro 24,50 dall’inizio dell’appalto (1° gennaio 2026) fino al termine dell’anno scolastico e di euro 26,00, compresa IVA, a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Tali importi, quindi, saranno fissi e non saranno oggetto di negoziazione in sede di gara.

Per converso, il compenso che il Comune erogherà al soggetto economico aggiudicatario per i restanti servizi (**compresa l’assistenza ai minori frequentanti le scuole fino alla secondaria di primo grado**) è stato calcolato seguendo le disposizioni del codice in ordine alla determinazione del valore di gara. I calcoli effettuati portano alla determinazione di un importo orario pari a 22,99 euro/ora (oltre IVA) che diventano 24,13 euro/ora IVA compresa. Tale valore sarà oggetto di eventuale ribasso in sede di gara ed è stato elaborato sulla base delle tabelle ministeriali relative al “COSTO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2026”⁵ con riferimento al mese di gennaio 2026 (mese coincidente con l’avvio del servizio oggetto della presente relazione).⁶

L’importo, quindi, **al netto di eventuali ribassi in sede di gara** (l’attuale appalto era stato aggiudicato con un ribasso del 5,20%), è leggermente superiore al costo che il Comune sosterebbe avvalendosi del sistema di accreditamento di ACSI. Ma va considerato che l’importo (21,50 euro/ora oltre IVA) che ACSI riconosce agli operatori economici accreditati è stato calcolato presumibilmente sulla base delle stesse tabelle ministeriali ma riferite ai mesi precedenti all’indizione dell’avviso pubblico. È ipotizzabile, quindi, che esso sarà rideterminato dopo la scadenza dell’accreditamento (giugno 2026) al rialzo per tener conto sia degli scatti retributivi previsti dal CCNL nei mesi di ottobre 2024, gennaio 2025, ottobre 2025 e gennaio 2026 sia delle disposizioni regionali sopra descritte in ordine al costo orario fissato e non modificabile per il servizio di competenza regionale.

⁵ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus/dd-30-del-14062024>

⁶ Del processo di elaborazione del costo orario si darà conto nel progetto di gara in fase di completamento

Conclusioni

Le argomentazioni sopra riportate evidenziano come la scelta prevista dalla lettera d) (ricorrere ad aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), non sia percorribile.

4. Si ritiene infine di escludere la possibilità – sempre contemplata dalla **lettera d)** – di **gestione in economia**.

Per attuare una gestione in economia del servizio, i Piano triennali di fabbisogno del personale dovrebbero prevedere le necessarie assunzioni. Attualmente, però, il Comune di Lodi sconta limiti assunzionali derivanti dalle normative vigenti tali per cui l'assunzione del personale necessario sarebbe pressoché impossibile.

Quanto sopra evidenzia, quindi, l'impossibilità o inopportunità di scegliere modalità di affidamento diversa da quella prevista dalla lettera a) dell'art. 14 riportato.

D.3 Esperienza della gestione precedente

La gestione dei servizi in oggetto è sempre stata svolta mediante affidamento ad operatori economici qualificati tramite la forma dell'appalto aggiudicato a seguito di gara a evidenza pubblica. La forma dell'appalto, come già sopra richiamato, si è dimostrata efficace, in correlazione a un importante presidio di controllo in capo al Comune, aperto alle forme di collaborazione con l'utenza.

Tutti i servizi oggetto della presente relazione, attualmente, sono gestiti tramite gara d'appalto all'ATI composta da Aldia Cooperativa Sociale di Pavia e Accento Società cooperativa sociale di Reggio Emilia, per il periodo compreso fra 01.01.2023 e il 31.12.2025, in continuità con la precedente gestione sempre aggiudicata alla stessa ATI.

L'ATI mette a disposizione figure educative qualificate, le quali sono garanti del raggiungimento di obiettivi condivisi nel piano individualizzato, ma anche della promozione di Life Skills utili alla vita quotidiana e alla relazione nei diversi contesti di vita. Le due figure di coordinamento previste per la gestione e programmazione del servizio risultano strategiche rispetto alla gestione delle risorse, all'andamento del servizio generale, ai contenuti degli interventi svolti sui singoli alunni, e al rapporto quotidiano con gli istituti scolastici; ne consegue, infatti, una funzione collante fra le scuole e l'ente locale.

La documentazione di progetto per la futura gestione del servizio, ossia l'attuale assetto del capitolato, del dettaglio prestazionale e delle richieste qualitative ivi contenute e declinate sull'intero impianto di gara, sarà redatta e calibrata nel rispetto delle norme del settore e ponderata al contempo sugli elementi effettivamente più performanti all'esito della verifica condotta sulla gestione pregressa attraverso il presidio di esecuzione del servizio, la somministrazione di questionari all'utenza, il potenziamento dei sistemi di interlocuzione con l'utenza in caso di criticità e di una maggiore capillarità del monitoraggio. Fattori tutti che convergono nel disegno di un servizio pubblico orientato alla qualità complessiva.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata dell'appalto è di 60 mesi.

La motivazione della scelta di tale durata risiede sostanzialmente nella considerazione che una durata superiore non è giustificabile dalla necessità di ammortamenti di eventuali investimenti in quanto non esistenti. Una durata minore comporterebbe la necessità di procedere a continue gare di appalto con eccessivi rischi di frequenti cambi di gestione.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

"Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il 25 settembre u.s., ha pubblicato sul proprio sito internet e trasmesso all'ANCI – al fine di darne diffusione presso le amministrazioni locali - il Decreto n. 639 del 31 agosto 2023 della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, recante "Regolazione del settore dei

servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022".

Il provvedimento attua le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto di regolazione dei servizi pubblici locali (D.lgs. n. 201/2022) che ha previsto l'emanazione di atti per la regolazione del settore dei **servizi pubblici locali, non a rete, di rilevanza economica**.

A differenza dei servizi a rete, in cui il decreto legislativo n. 201/2022 assegna alle competenti autorità di settore, laddove previste, il compito di individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori ed i livelli minimi di qualità dei servizi e gli schemi di bandi di gara e schemi di contratti-tipo, per i **servizi pubblici locali non a rete**, l'articolo 8 del d.lgs. 201/2022, assegna funzioni analoghe al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In merito a ciò, il Ministero ha quindi emanato il succitato Decreto Direttoriale corredato di 2 allegati contenenti i documenti attuativi delle disposizioni di legge.

Nello specifico:

- **Allegato 1: linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario**
- **Allegato 2: schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità**

1. Gli elaborati previsti dalla normativa

Come innanzi indicato, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 201/2022, il MIMIT ha avuto il compito di individuare gli "atti ed indicatori" richiamati all'art. 7, commi 1 e 2 dello stesso decreto per i servizi a rete, ossia:

- I. costi di riferimento
- II. schema-tipo del piano economico-finanziario
- III. indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi (anche ai fini della scelta dell'ente locale circa l'istituzione del servizio pubblico e della scelta delle modalità di gestione);
- IV. schemi di bandi di gara e schemi di contratti-tipo.

A tal proposito si evince, che **restano da predisporre, ai sensi del d.lgs. 201/2022, per i servizi pubblici locali non a rete, gli Schemi di bando tipo e gli Schemi di contratti-tipo come indicato dall'art. 24 del d.lgs. 201/2022**.

Infatti, il Decreto Direttoriale - in fase di prima applicazione della normativa - ha individuato, in sostanza, lo schema tipo da utilizzare per la redazione del PEF per i **Servizi pubblici locali non a rete (All. 1)** nonché **gli indicatori ed i livelli minimi di qualità dei servizi stesso** a cui gli Enti locali potranno attenersi per la regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica **(All. 2)**.

Inoltre, il Decreto ha **ciroscritto i servizi pubblici locali non a rete, di rilevanza economica, ai quali si applicano le richiamate disposizioni - in fase di prima applicazione - come indicato dal Ministero nella notizia pubblicata sul proprio sito nonché come elencati nell'Allegato 2:**

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come SPL);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

In relazione ai costi di riferimento - che la definizione di cui all'art. 2, lett. g), del d.lgs. 201/2022 individua come "indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark" - occorre sottolineare come i servizi pubblici locali non a rete siano, in generale, caratterizzati da una minore intensità di investimenti strutturali e che i relativi costi dipendano in maniera significativa dalle caratteristiche territoriali, demografiche e soprattutto di impatto sulla finanza locale.

Pertanto, il MIMIT nello schema di PEF si è limitato ad individuare, nell'ambito dei piani economici e finanziari, indicatori in grado di correlare i costi ai livelli di prestazione erogati e di dare conto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio stesso.

2. Schema-tipo del piano economico-finanziario – Allegato 1 al Decreto

Come indicato in premessa, nelle **Linee guida per la redazione del PEF Servizi pubblici locali non a rete**, di cui all'Allegato 1 al Decreto, è contenuto **lo schema di Piano economico-finanziario (PEF)**. Quest'ultimo attesta la sostenibilità del progetto e fornisce riscontro dell'equilibrio economico e finanziario in relazione all'efficienza della gestione del servizio pubblico. In particolare, secondo le indicazioni ministeriali, il PEF deve mettere in evidenza, per tutta la durata dell'affidamento, i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Pertanto, nelle ipotesi in cui gli enti locali debbano (a legislazione vigente) o comunque decidano di predisporre il PEF, ciò può avvenire (ove non ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo precedente) sulla base delle stesse linee guida ministeriali, che ne descrivono l'articolazione, i contenuti minimi e i principali indicatori economici e finanziari.

Si noti che, ai sensi di quanto indicato nelle linee guida del PEF, **non risulta obbligatoria l'elaborazione del piano economico-finanziario per affidamenti di durata inferiore o pari a 5 anni** ove ciò non sia invece previsto da altre disposizioni di legge o da norme di settore. Sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del piano economico finanziario, non vi è comunque l'obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale".⁷

⁷ Tratto dalla "Nota informativa sul Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa

Alla luce di quanto sopra, non essendo i servizi oggetto della presente relazione tra quelli per i quali è obbligatoria la predisposizione del PEF anche in quanto di durata pari a 5 anni, si ritiene di non seguire le linee guida del ministero in ordine ai contenuti e alla struttura del PEF.

Tutti i servizi sono finanziati per circa il 75% da risorse comunali e, in misura minore (pari a circa il 18%), da trasferimenti ministeriali o regionali, nonché (in misura marginale, pari a circa il 7%) dalla compartecipazione dell'utenza.

Ad ogni modo, si evidenzia nella Tabella 4 che segue la determinazione del valore di gara:

Tabella 4

Descrizione	N. Ore medie settimanali	N. Ore annue	N. Ore totali per 5 anni	N. Settimane annue di funzionamento	Costo annuo (€)	Valore complessivo appalto escluso IVA (€)
Assistenza educativa scolastica (AES) scuole infanzia/primaria e secondaria di primo grado	1750	64.750	323.750	37	1.467.235,00	7.336.175,00
Assistenza educativa scolastica (AES) scuole secondarie di secondo grado	650	22.100	110.500	34	547.196,00	2.735.980,00
Assistenza servizi Pre/Post scuola	359	13.642	68.210	38	309.127,72	1.545.638,60
Assistenza trasporto scolastico	111	4.218	21.090	38	80.859,06	404.295,30
Centri Estivi (ASA)	//	440	2.200	6	7.924,40	39.622,00
Centri Estivi (trasporto)	//	303	1.515	6	5.808,51	29.042,55
Assistenza trasporto sociale	150	7.800	39.000	52	149.526,00	747.630,00
Centri Estivi (educatore)	//	7.550	37.750	6	171.083,00	855.415,00
Educatore centro anziani "Age Bassi"	20	960	4.800	48	21.753,60	108.768,00
TOTALE					2.735.980,00	13.802.566,45
Spese generali (compresi oneri sicurezza aziendali), utile e attività di coordinamento (pari al 3,5%)					(STIMATO)	483.089,83
Eventuale proroga tecnica (mesi 6 presunti)						1.428.565,63
VALORE COMPLESSIVO						15.714.221,90

Quanto alla componente entrate, si specifica che il finanziamento della spesa è in parte sostenuto dalle voci di **entrata annua** di cui alla tabella seguente che riporta le principali voci di entrata, i cui importi sono comunque presunti in quanto soggetti a variabili:⁸

Tabella 5

Contributo regionale assistenza educativa disabili scuole superiori	339.766,80
Contributo ministero assistenza educativa disabili di competenza comunale	137.757,12
Contributo ministero Centri estivi	46.134,19
Proventi pre e post scuola	106.947,00
Proventi Centri estivi	95.837,50
TOTALE	726.442,61

tecnica del Ministero delle Imprese del Made in Italy, avente ad oggetto la regolazione del settore dei servizi pubblici locali, non a rete, di rilevanza economica" di ANCI (<https://www.anci.it/decreto-mimit-per-la-regolazione-servizi-non-a-rete-la-nota-informativa-dellanci/>).

⁸ Tali entrate fanno riferimento a quanto accertato nell'esercizio di bilancio 2024.

E.2 - Monitoraggio

Il monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali è costante ed è assicurato dagli uffici comunali preposti.

In particolare, il RUP e il DEC, ognuno per le proprie competenze, vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi contrattuali sia a livello formale, sia a livello informale con riunioni periodiche con il gestore dei servizi e con sopralluoghi diretti sulle strutture di erogazione degli stessi.

In particolare, il contratto prevedrà il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal capitolato prestazionale e dall'offerta tecnica rimandando, proprio in sede di capitolato e degli allegati integranti il documento, a un sistema articolato di controlli periodici, stabiliti nei modi e nei tempi, a garanzia del rispetto delle normative in materia e delle specifiche prestazioni richieste all'operatore e, dunque, a garanzia della qualità complessiva del servizio reso nell'interesse pubblico, comprensiva del gradimento dell'utenza.

La documentazione di gara fisserà, al contempo, il sistema e la gradazione di penalità e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dell'operatore.